

# COMUNE DI ACQUI TERME

SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI NON ANCORA ESECUTATI DALL'ENTE COD.CIG 5899585B8B

#### DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Acqui Terme (AL) Piazza Levi 1 15011 Acqui Terme Tel. 0144 770220 fax 0144/57627 E mail: <a href="mailto:tributi@comuneacqui.com">tributi@comuneacqui.com</a>.

Determina a contrarre Servizi nr. 26 del 26/08/2014 in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 179 del 13/08/2014

ART.2 OGGETTO DEL SERVIZIO Il servizio ha per oggetto il recupero stragiudiziale dei crediti del Comune di Acqui Terme derivanti dal mancato pagamento dei tributi non ancora esecutati dall'Ente.

Il servizio viene conferito nella forma di gestione ad aggio sulle riscossioni effettivamente conseguite.

L'importo dei crediti da recuperare è di € 1.500.000,00 c.a. complessivi, così suddivisi:

170	Tares 2013	€. 600.000
-	TIA anno 2012	€. 450.000
=	ICI anni 2008 e seguenti	€. 120.000
<del>, -1</del> 2	IMU anni 2012 e seguenti	€. 190.000
-	Tributi minori anni 2008 e seguenti	€. 140.000

2.1 VALORE STIMATO DELL'APPALTO. Il valore del contratto è presuntivamente stimato in Euro 300.000.

L'importo è calcolato, in via presuntiva, applicando l'aggio previsto dal presente disciplinare alle somme indicate all'articolo 2 che si stima possano essere effettivamente riscosse nel periodo di durata dell'appalto.

2.2 IMPORTO DEL PREZZO A BASE D'ASTA: L'aggio posto a base d'asta risulta essere il seguente: 20% (VENTIPERCENTO) sulle somme effettivamente riscosse (vale sempre il ribasso sulle somme effettivamente riscosse).

ART.3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Territorio comunale di Acqui Terme, sede dei creditori site in tutto il territorio nazionale.

#### ART. 4 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha durata di anni due con decorrenza dal giorno della stipula del contratto e sarà rinnovabile, su insindacabile decisione dell'Amministrazione, per - al massimo – ulteriori due anni,

previa comunicazione scritta che dovrà essere formalmente accettata da controparte.

L'affidatario sarà soggetto ad un periodo di prova di mesi 3, al termine dei quali il Comune procederà ad una valutazione dell'operato e, qualora dovesse ritenerlo insoddisfacente, potrà procedere alla revoca del contratto. L'operato sarà ritenuto insoddisfacente se l'affidatario non avrà terminato le fasi 1 e 2 di cui all'art. 2 del capitolato tecnico di gara. Detto articolo viene riportato per una migliore comprensione: "ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il recupero stragiudiziale dei crediti del Comune di Acqui Terme derivanti dal mancato pagamento dei tributi come indicati all'art. 1 deve svolgersi secondo le seguenti modalità:

- Fase 1. Predisposizione della banca dati: l'affidatario acquisirà dal Comune le posizioni debitorie relative ai tributi oggetto dell'affidamento, accorpandole per contribuente e predisponendo idonea banca dati;
- Fase 2. Analisi delle posizioni dei contribuenti morosi: l'affidatario provvederà ad analizzare le posizioni dei vari contribuenti, segnalando eventuali situazioni di immediata inesigibilità che dovranno essere adeguatamente documentate. L'affidatario provvederà, inoltre, ad inviare una lettera di messa in mora.
- Fase 3. Recupero stragiudiziale dei crediti: l'affidatario, successivamente, provvederà all'esazione domiciliare stragiudiziale, che dovrà avvenire a cura di personale qualificato in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai competenti organi istituzionali.
- Fase 4. Monitoraggio dell'attività: l'affidatario dovrà monitorare costantemente l'attività svolta, segnalando le somme recuperate e le situazioni di sopravvenuta inesigibilità che dovranno essere analizzate e documentate.

In tutti i casi di inesigibilità, che dovessero riscontrarsi sia nel corso della Fase 2 che in quello dello Fase 4, l'affidatario fornirà al Comune adeguata relazione di discarico della corrispondente somma dovuta."

#### ART. 5 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara per l'affidamento del servizio oggetto del presente disciplinare avverrà mediante procedura negoziata, con invio di lettera di invito ai soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura a sensi dell'art. 57 comma 2 lett.a) del Dlgs n.163/2006 e smi. Trattandosi di servizi disciplinati dagli artt. 20 e 21 dello stesso Codice, in quanto rientranti nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante è obbligata ad osservare esclusivamente gli ulteriori articoli: artt. 65, 68 e 225 del Dlgs.n.163/2006 stesso.

Si applicano comunque le disposizioni del codice dei contratti espressamente richiamate nel presente disciplinare e nel capitolato speciale di appalto.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso da applicarsi sull'aggio posto a base di gara di cui all'art.2.2 sopra emarginato ex art.82 D.lgs n.163/2006 e smi.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere all'aggiudicazione, ovvero di non stipulare il contratto, per motivi di interesse pubblico, ovvero di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente appalto.

## ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art.34 del D.lgs n.163/2006 e smi, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt.35,36 e 37 D.lgs n.163/2006 ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art.37 comma 8 dello stesso Codice appalti.

- I concorrenti dovranno, per poter partecipare alla presente procedura, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- a) iscrizione al Registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o ad analogo registro professionale di Stato aderente all'U.E. da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercitata è riferita anche all'oggetto della presente gara.

L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:

- il codice fiscale/partita IVA, il numero di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A., la sede della C.C.I.A.A., la descrizione dell'attività risultante dal registro;
- i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza al momento della presentazione dell'offerta e i dati relativi agli stessi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare;
- b) licenza rilasciata dalla competente Questura per l'esercizio dell'attività di agenzia di recupero crediti, ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S.
- c) inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Acqui Terme;
- d) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e cioè sono da considerarsi <u>esclusi</u> dalla partecipazione alla procedura i soggetti:
- d.a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d.b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore generale/tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore generale/tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore generale/tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore generale/tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società;
- d.c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore generale/tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore generale/tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore generale/tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore generale/tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima:

- d.d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- d.e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- d.f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- d.g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- d.h) nei cui confronti, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 D.Lgs n. 163/2006 smi per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- d.i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- d.l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; Pertanto si dovrà attestare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge n. 68/1999) oppure di non esservi tenuti;
- d.m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- d. m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.
- d. m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- d. m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Il Comune di Acqui Terme provvederà ad escludere i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Trova applicazione l'esimente di cui all'art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. nei confronti delle aziende e società sottoposte a sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 convertito con modificazioni dalla L. n.356/1992, o della L. n. 575/1965 e s.m.i. ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

## Inoltre, i concorrenti devono dichiarare:

- e)l' insussistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, conseguenti a provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- f)il tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali, aziendali; rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al d.Lgs. 81/2008, nonché rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti;
- g) di aver formulato l'offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti da disposizioni di legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell'offerta stessa;
- h) la sussistenza della capacità economica e finanziaria dimostrabile attraverso idonea dichiarazione bancaria, in originale, rilasciata da almeno due istituti di credito attestante che la ditta concorrente è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;
- l) di aver adottato il proprio modello di organizzazione gestione e controllo secondo quanto previsto dal D.lgs n.231/2001 (Codice etico).

## ART. 7 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico unico chiuso e sigillato, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire in qualunque forma di trasmissione, entro il termine perentorio previsto dalla lettera di invito, vale a dire entro le ore 12,00 del giorno 10/10/2014 al Comune di Acqui Terme Ufficio Protocollo Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme (AL). A tale proposito si precisa che ai fini del rispetto del termine previsto farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento/protocollo apposto dall'Ufficio Protocollo di detto Comune, indipendentemente dalla data di spedizione. Sulla busta debitamente sigillata, dovrà essere apposta la seguente dicitura "PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE CREDITI DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI NON ANCORA ESECUTATI DALL'ENTE COD. CIG: 5899585B8B

## TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTA ORE 12.00 DEL 10/10/2014

I plichi devono essere idoneamente sigillati controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale da impedire l'apertura senza alterazione e devono recare all'esterno l'intestazione del mittente comprensiva di partita IVA e l'indirizzo dello stesso completo di numero telefonico e fax. In caso di RTI o consorzio costituendo va indicato il raggruppamento così come composto, in caso di RTI o consorzio costituito l'intestazione dell'impresa mandataria.

I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione fuori termine all'indirizzo qui precisato e indicato non saranno presi in considerazione, non si darà luogo all'apertura degli stessi ed al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta. Pertanto il recapito tempestivo dei plichi e l'integrità dei medesimi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo non dovessero pervenire entro il termine perentorio fissato o non dovessero essere regolarmente chiusi e sigillati. Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta (sia ad esempio impronta espressa su materiale plastico come

ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, due distinte buste, perfettamente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, o comunque da persona munita dei poteri di rappresentanza a norma di statuto e dovranno recare, oltre al riferimento dell'impresa, rispettivamente la seguente dicitura:

BUSTA 1: documentazione amministrativa

BUSTA 2: offerta economica

Tutta la documentazione presentata deve essere redatta in lingua italiana, ugualmente se i partecipanti sono di nazionalità estera.

#### 7.1 Contenuto della BUSTA 1: documentazione amministrativa

Tale busta dovrà contenere, pena l'esclusione, la documentazione e/o le dichiarazioni di seguito elencate:

- 1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, in <u>carta semplice</u> sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta (Allegato A);
- 2) AUTOCERTIFICAZIONE GENERALE (Allegato B) in carta semplice resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata, sotto pena di esclusione, dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dello stesso sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità al modello allegato "B", contenente a pena dell'esclusione le dichiarazioni di seguito elencate:
- a) di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Registro delle Imprese, per attività identiche o analoghe a quelle oggetto della Concessione; se si tratta di concorrente non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri dello Stato di residenza secondo quanto previsto dall'art.39 del D. Lgs. 163/2006 o analogo registro professionale o commerciale dello stato aderente all'UE contenente l'indicazione dell'oggetto sociale dell' impresa, come da registrazioni camerali;
- b) di essere in possesso di licenza rilasciata dalla competente Questura per l'esercizio dell'attività di agenzia di recupero crediti, ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S.;
- c) per le società Cooperative/Consorzi di Cooperative di essere regolarmente iscritta all'Albo di cui DM 23/06/2004;
- d) di non essere un soggetto partecipato in tutto in o parte da Amministrazioni pubbliche regionali /o e locali e che, pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del D.L. 223/2006 convertito L. 248/2006;
- e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a)d)e)f)g)h) i) m) m bis) m quater) del D.Lgs 163/2006;
- f) ai sensi dell'art. 38 comma1 lettera m quater: o di non trovarsi in situazioni di controllo diretto come controllante o come controllato con alcuna Impresa partecipante alla gara, in forma singola o raggruppata, ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché di non avere forme di collegamento sostanziale, quali ad esempio la comunanza con altre imprese concorrenti, del legale rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratori, con poteri di rappresentanza;
- in alternativa o di essere in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e aver formulato autonomamente l'offerta, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione allegando documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo di non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Tali documenti, pena l'esclusione, dovranno essere inseriti in una busta chiusa. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica .(art.38 comma 2)

- g) di essere in regola con le prescrizioni di cui all'art. a 38 comma 1 lett. b)c)m ter) del D.Lgs 163/2006 nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche sociali nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (indicare i nominativi dei cessati);
- h) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (ovvero in favore dei soci se Cooperativa) condizioni normative retribuite non inferiori a quelle risultanti dal CCNL (specificare contratto applicato) e di essere in regola con i versamenti contributivi;
- i) che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ovvero che pur essendosi avvalsa il periodo di emersione si è concluso;
- j) di essere in regola con le prescrizioni dell'art . 17 della legge 68/1999 (assunzione disabili);
- k) di essere in regola con i disposti del D.Lgs 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro);
- l) di aver esaminato la lettera di invito, il presente disciplinare, il capitolato speciale d'appalto, e di accettarne integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni;
- m) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro secondo la normativa vigente;
- n) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze particolari che possono influire sulla modulazione dell'offerta e sullo svolgimento del servizio e ritenere remunerativo il corrispettivo offerto;
- o) in caso di revoca dell'aggiudicazione o di rinuncia, decadenza, recesso dell'aggiudicatario che lo precede in ordine di graduatoria di aggiudicazione, di impegnarsi per il periodo di 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nella lettera di invito per la presentazione delle offerte alla gara, ad effettuare il servizio alle condizioni proposte in gara;
- p) di non partecipare contemporaneamente alla presente gara in forma individuale ed in raggruppamento d'impresa/consorzio/società consorti le/consorzio stabile (art. 37, comma 7 D.Lgs 163/2006);
- q) di non partecipare alla presente gara in forma singola o in differenti raggruppamenti di imprese/consorzio/società consortile/consorzio stabile che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratore con potere di rappresentanza;
- r) di autorizzare il Comune di Acqui Terme, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che qualora l'impresa intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. 163/06" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta costituiscono segreto tecnico o commerciale.

Il concorrente dovrà inoltre, autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite fax e posta elettronica certificata.

Il concorrente deve essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, impegnandosi, altresì, nel caso in cui l'impresa sia dichiarata aggiudicataria del servizio, a collaborare con l'Amministrazione per l'acquisizione della documentazione richiesta.

In caso di Raggruppamenti Temporanei Impresa/Consorzi (D. Lgs. 163/06 art. 34 comma 1 lett. d - e) le suddette dichiarazioni dovranno essere rese, a pena esclusione, dalla Capogruppo/Mandataria e da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento/consorzio.

In caso di R.T.I./Consorzi è necessario indicare le imprese raggruppate/consorziate, per il R.T.I. l'indicazione dei ruoli (mandante – mandataria), l'indicazione delle parti del servizio che saranno seguite e dai singoli operatori economici, riuniti o consorzi ati.

Nell'ipotesi di Consorzio (di qualunque tipologia: stabile di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.)

l'ente consortile deve, a pena esclusione, rendere le suddette dichiarazioni, mentre ogni singola impresa Consorziata esecutrice deve autocertificare, a pena d'esclusione, le condizioni previste alle lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,j k,p,q.

In caso di Consorzi ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. b), è necessario indicare per quale consorziata il Consorzio concorre (art. 37 comma 7).

In caso di Consorzi ai sensi dell'art. 34, comma 1 lettera c), è necessario indicare per quale Consorziato il Consorzio concorre (art. 36 comma 5).

Non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara un consorzio e le sue consorziate, qualora indicate quali esecutrici del servizio. Nel caso in cui si verificasse tale situazione sarebbero esclusi sia il consorzio che le consorziate esecutrici, (art. comma 36 c. 5 D.Lgs 163/2006).

E' vietata l'associazione in partecipazione.

- 3) AUTOCERTIFICAZIONE PARTICOLARE a pena di esclusione, (Allegato C) autocertificazione con la quale il titolare, se si tratta di impresa individuale, i soci, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società, nonché tutti i direttori tecnici, dichiarano di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate dall'art. 38 comma 1 lett. b) e c) m ter) del D.Lgs 163/2006 e indicano a pena di esclusione, le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2), precisando tutte le condanne penali subite, a prescindere dal tempo trascorso, nessuna esclusa (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del c.p.p.), spettando all'amministrazione, e non al concorrente, la valutazione in ordine alla gravità delle condanne riportate e la loro incidenza sulla moralità professionale. L'omessa dichiarazione di tutte le condanne subite costituisce causa di esclusione dalla procedura. All'autocertificazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese consorzio o (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane ecc.) l'autocertificazione deve essere resa, a pena di esclusione, dai soggetti indicati dall'art. 38, comma 1 lett b) c) m ter) di ciascuna impresa del RTI, ovvero del Consorzio e di ogni impresa consorziata, cui si intende affidare l'esecuzione della concessione.
- 4) A pena di esclusione, (Allegato D) DOCUMENTAZIONE SULLA CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA. OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LO SCHEMA DI DICHIARAZIONE ALLEGATO D, ALLEGANDO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PIU' OPPORTUNA Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:
  - a) Di possedere alla data di presentazione dell'offerta almeno due idonee dichiarazioni bancarie o rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi del Dlgs.n.385/93 circa la capacità economica finanziaria dell'impresa con specifico riferimento all'oggetto dell'appalto (<u>REFERENZE DA ALLEGARE</u>);
  - b) Di avere giudicato il servizio oggetto della presente gara realizzabile e di garantire, nel caso di aggiudicazione, l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità ed esperienza per l'espletamento del Servizio medesimo;
  - c) Di aver adottato il proprio modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs n.231/2001 (Codice etico).

#### 7.2 Contenuto della BUSTA n. 2: offerta economica.

La busta deve contenere l'offerta economica in bollo e dovrà indicare la percentuale di aggio richiesto dalla ditta, indicato in cifre ed in lettere. La base d'asta è individuata in un aggio del 20% e l'offerta dovrà essere al ribasso.

Non sono ammesse offerte espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra

offerta propria o di altri.

Quando in un'offerta vi sia discordanza tra gli importi indicati in lettere e quelli in cifre verrà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'offerta non può comunque presentare abrasioni, cancellature o correzioni nell'indicazione del ribasso offerto, che non siano confermate e sottoscritte dall'offerente a pena di esclusione.

Disposizioni per le associazioni temporanee, i consorzi e G.E.I.E.: Qualora l'offerta sia presentata da un'associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un GEIE, non ancora costituiti formalmente, l'offerta stessa deve essere sottoscritta dal rappresentante legale di tutti i concorrenti che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi. Qualora l'offerta sia presentata da un'associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un G.E.I.E, già formalmente costituiti, l'offerta stessa è sottoscritta dal rappresentante legale della sola mandataria o capogruppo.

Dovrà essere allegata, a **pena di esclusione**, la carta d'identità di ciascun sottoscrittore. La mancata allegazione del documento di identità personale potrà non essere causa di esclusione solo se il medesimo documento sia allegato alle dichiarazioni rese in sede di Documentazione Amministrativa (busta A).

#### ART. 8 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari al 5% del valore del contratto presuntivamente stimato in Euro 300.000,00 e pertanto pari ad Euro 15.000,00. La garanzia potrà essere sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta dell'offerente.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- avere validità per almeno 180 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dell'offerta e dovrà essere accompagnata dell'impegno del garante a rinnovarla, su richiesta del Comune, qualora, al momento della sua scadenza non sia intervenuta, per qualsiasi motivo l'aggiudicazione;
- pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- = rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.

Per i concorrenti non aggiudicatari tale garanzia sarà svincolata nell'atto di comunicazione di non aggiudicazione o comunque non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia prestata dalla ditta aggiudicataria resterà invece vincolata e dovrà essere valida sino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

I concorrenti che si avvalgono del beneficio di cui all'art.75 comma 7 del del citato D.lgs n.163/2006 e smi (cauzione a garanzia dell'offerta ridotta del 50%) devono allegare idonea documentazione relativa alla propria certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Al riguardo si avverte che il diritto alla riduzione della garanzia in caso di RTI o consorzi ordinari viene riconosciuto soltanto se tutti i soggetti facenti parte il RTI sono in possesso della certificazione di qualità.

## ART. 9 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10 del 14/10/2014, in seduta pubblica presso la Sala Giunta del Comune di Acqui Terme.

L'apertura dei plichi verrà effettuata da apposita commissione all'uopo nominata. Alla data e all'ora indicata per l'inizio delle operazioni, il Presidente della commissione procederà all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione dei concorrenti e alle eventuali esclusioni dalla gara. Successivamente si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura delle stesse, si procederà alla formazione della relativa graduatoria, dichiarando provvisoriamente aggiudicatario il soggetto che ha proposto il maggior ribasso.

L'aggiudicazione diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte delle competenti strutture dell'Amministrazione appaltante, previa verifica dei dichiarati requisiti, nonché dell'eventuale congruità dell'offerta, che verrà effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 86 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006.

L'impresa che risulterà non avere i requisiti dichiarati, perderà ogni diritto di aggiudicazione e sarà perseguibile penalmente secondo la normativa vigente.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà a richiedere ulteriori offerte migliorative.

Non si procederà all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006).

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non far luogo alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

La presentazione dell'offerta è quindi impegnativa per l'impresa aggiudicataria, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di aggiudicazione definitiva.

Le offerte vincoleranno le imprese concorrenti non aggiudicatarie per 180 giorni oltre la data dell'effettivo esperimento della gara, nell'eventualità che con l'impresa vincitrice si debba sciogliere il vincolo contrattuale per qualsiasi motivo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento o scioglimento del contratto con l'originale appaltatore (art. 140, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006).

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di inottemperanza alle norme di gara che costituiscano altresì inadempimento alle prescrizioni del codice dei contratti richiamati nel presente disciplinare e di altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei cadi incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

#### ART. 10 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere apposito contratto nel termine che gli verrà comunicato per scritto dal competente ufficio comunale.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica, per rogito del Segretario.

La stipula è subordinata comunque al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, nonché all'acquisizione della certificazione relativa alla regolarità contributiva. L'aggiudicatario è tenuto a versare l'importo delle spese contrattuali, comprensive degli oneri connessi alla stipulazione.

Qualora la Ditta non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di trattenere la cauzione provvisoria e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

#### ART. 11 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il contratto dovrà essere eseguito nel pieno e puntuale rispetto del Capitolato d'oneri che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

Il subappalto non è consentito.

## ART. 12 - ALTRE INFORMAZIONI

Si precisa che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara una sola offerta valida purché ritenuta idonea dalla Commissione Giudicatrice.

Non sono ammesse offerte espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Quando in un'offerta vi sia discordanza tra gli importi indicati in lettere e quelli in cifre verrà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito, non sia sigillato o non sia stato controfirmato sui lembi di chiusura.

L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Prima della stipula del contratto nella forma pubblico-amministrativa, la ditta dovrà costituire la cauzione definitiva e dovrà produrre ogni altra eventuale documentazione che verrà richiesta dall'Ente nei termini assegnati. L'impresa aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata.

Ove nel termine assegnato dall'Ente la ditta aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipula del contratto nel giorno stabilito, l'Ente potrà dichiarare l'impresa aggiudicataria decaduta dall'appalto ed incamererà la cauzione provvisoria.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, con tutti gli oneri fiscali relativi ad eccezione dell'IVA che rimane a carico del committente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per l'esecuzione del servizio alle condizioni economiche già proposte in sede di offerta, e in caso di fallimento, risoluzione del contratto e/o rinuncia del secondo classificato, di interpellare il terzo classificato al fine di stipulare il contratto.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio in esame.

Per qualsiasi controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Acqui Terme.

## ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Sciutto Mariapia, Dirigente del Settore Finanziario, Telefono 0144/770220 - Fax 0144/57627 - e-mail: tributi@comuneacqui.com